



COMUNE DI BRIATICO

Prov. di Vibo Valentia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 15 27.12.2021 | OGGETTO: Revisione annuale partecipazioni. Ricognizione partecipazioni possedute |
|-----------------------------------|---|

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore 10,05 nella sala delle adunanze del Comune, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori in seduta ordinaria di prima convocazione:

| N. | Cognome e Nome | Presenti | Assenti |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Vallone Lidio | x | |
| 2 | Centro Mariateresa | x | |
| 3 | Conocchiella Domenico | x | |
| 4 | Scarmato Antonio | x | |
| 5 | Mobrìci Nicola | x | |
| 6 | Aprile Costantino | x | |
| 7 | Prestia Andrea | x | |
| 8 | Patertì Chiara | x | |
| 9 | Mantegna Gregorio | | x |
| 10 | Massara Costantino | | x |
| 11 | Casuscelli Grazioso | | x |
| 12 | Staropoli Giuseppina | x | |
| 13 | Massara Francesco | | x |

Presiede il Sig. Antonio SCARMATO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
Partecipa alla seduta la Dr.ssa Stella Prandina, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 consiglieri in carica oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Revisione annuale partecipazioni. Ricognizione partecipazioni possedute**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, ci) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 DICEMBRE 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2020, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) nonché nei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che *la ricognizione è adempimento obbligatorio* anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri ;

Atteso che il Comune di Briatico ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipate dando atto che lo stesso detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Società consortile Asmenet Calabria
- Società ASMEL soc.cons.arl

Atteso che per ogni società è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti dalla normativa di che trattasi, constatando che le medesime svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le esigenze che giustificano il mantenimento delle medesime sono valide sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito convenienti in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile

P R O P O N E

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020, confermando, nel rispetto del comma 611 art.1 legge n.190/2014, il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Briatico nelle società di seguito indicate, che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo, dando atto che le esigenze che giustificano il ricorso al loro mantenimento sono valide sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e convenienti in termini di efficienza, efficacia ed economicità:
 - SOCIETA' CONSORTILE ASMENET CALABRIA, costituita per gestione di servizi istituzionali, formativi e di erogazione di servizi e-government al fine di consentire all'Ente Locale una soddisfacente operatività ed economia di gestione paragonabile a quella di Enti di medie e grandi dimensioni e assicurando la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di marginalità;

- SOCIETA' CONSORTILE ASMEL SOC.CONS.ARL che svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art.4 comma 2 lettera a) e attività consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale;
- 2) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria avente ad oggetto:” Revisione annuale partecipazioni. Ricognizione partecipazioni possedute” allegata al presente atto quale atto integrante e sostanziale;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. inseriti nella proposta di delibera ;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di Deliberazione , del Responsabile dell'Area Finanziaria avente ad oggetto:” Revisione annuale partecipazioni. Ricognizione partecipazioni possedute.

Con unanime ed separata votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile del servizio



Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.


Data

Il Responsabile del servizio



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Scarmato Antonio



Il Segretario Comunale
Dr. Stella Prandina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ e rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi

Li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Stella Prandina



CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.L.gs n.267/2000

li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Stella Prandina

